**PROVINCIA DI TREVISO**

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

Prot. N° 2018/0015575 Treviso, 20/02/2018

Pratica. N° **2017/222**
Resp. Procedimento: **Alberto Tagliapietra (0422 656779)**
Resp. Istruttoria: **Zeno Vincenzi (0422 656785)**

Spett. Ditta BREFER S.R.L.
Via Campardone, 28
31014 COLLE UMBERTO (TV)

inviato tramite P.E.C.
protocollo.comune.colleumberto.tv
@pecveneto.it

Al Comune di COLLE UMBERTO
Via Dell'Abbazia, 1
31014 COLLE UMBERTO (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

Spett.le A.R.P.A.V.
Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
ufficioprovincialetreviso@pec.aci.it

SPETT. ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
UFFICIO PROVINCIALE
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
VIALE DELLA REPUBBLICA 20/22
31050 VILLORBA (TV)

inviato tramite P.E.C.
ambiente@pec.regione.veneto.it

Spett.le REGIONE VENETO
DIREZIONE REGIONALE TUTELA AMBIENTE
Palazzo Linetti-Calle Priuli
30124 VENEZIA (VE)

**OGGETTO: Ditta Brefer S.r.l. via Campardone, 28, Colle Umberto. Impianto di autodemolizione, recupero rifiuti e scarico acque. Rinnovo autorizzazione. D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, L.R. 3/2000.**

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.

Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. SIMONE BUSONI

**Avvertenza** per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 590086
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
www.provincia.treviso.it P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

PROVINCIA DI TREVISO

Atto T0B22T

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione operazioni recupero

N. Reg. Decr. 89/2018 Data 20/02/2018

N. Protocollo 15565/2018

Oggetto: Ditta BREFER S.R.L.via Campardone, 28, Colle Umberto. Impianto di autodemolizione e recupero rifiuti e scarico acque. Rinnovo Autorizzazione D.Lgs 152/2006, D.Lgs.209/2003, L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 23/05/2017 (prot. Prov. n.ro 43539 del 23/05/2017) la ditta BREFER S.r.l., con sede legale a Colle Umberto (TV), ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione e di SCREENING VIA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016, relativamente all'"impianto di recupero rifiuti" sito in comune di Colle Umberto (TV);
- le attività di recupero rifiuti rientrano nella tipologia indicata nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, punto 7. Progetti di infrastrutture -

lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006" e pertanto il rinnovo delle autorizzazioni di tali impianti è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come previsto dalle disposizioni regionali vigenti in materia di VIA;

- in data 04/10/2017 (prot. Prov. n.ro 84215 del 05/10/2017) la Ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta in data 21/08/2017 con prot. Prov. n.ro 71369;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito non sono pervenute osservazioni.

TENUTO CONTO che il Comitato Tecnico Provinciale V.I.A. nella seduta del 8/11/2017, prendendo atto della documentazione presentata, ha valutato le problematiche connesse all'impianto esistente, rilevando l'assenza di impatti negativi e significativi sui vari aspetti ambientali e pertanto, dopo esauriente discussione, ha ritenuto di esprimere parere favorevole per l'impianto di cui all'oggetto con le considerazioni riportate nelle "CONCLUSIONI" del parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 3490 del 30.09.1998 con cui la Regione Veneto ha approvato l'ampliamento dell'impianto della ditta Brefer s.r.l. di lavorazione metalli con messa in sicurezza, demolizione e rottamazione di veicoli a motore, ubicato in comune di Colle Umberto;

VISTO il D.D.P. n. 674/05 del 08.07.2005 con il quale alla ditta veniva approvato il progetto di adeguamento al D.Lgs.209/03 e autorizzato l'ampliamento della capacità di stoccaggio fino a 2.900 tonn., di cui 5 tonn. di filtri olio e 70 tonn. di accumulatori;

VISTO il D.D.P. n. 738/2007 del 20/11/2007 con cui è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio sino al 30/11/2017;

VISTO il D.D.P. n. 99/2009 del 16.02.2009 con cui sono state autorizzate alcune modifiche gestionali;

VISTO il D.D.P. n. 371/2012 del 23/07/2012 con cui è stato approvato il progetto di riordino della gestione ed integrate le tipologie di rifiuti conferibili;

VISTO il D.D.P. n. 568/2013 del 4/11/2013 protocollo n. 117622/2013 con cui alla ditta sono state modificate le prescrizioni relative alle garanzie finanziarie;

VISTO il D.D.P. n. 172/2014 del 24/04/2014 con il quale la ditta è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di autodemolizione e recupero rifiuti fino al 30/11/2017, con aggiornamento del layout e revoca dei decreti n. 371/2012 e

n. 568/2013;

VISTO il D.D.P. n. 429/2016 del 27/10/2016 con cui è stato modificato l'allegato al D.D.P. n. 172/2014 del 24/04/2014;

VISTO il D.D.P. n. 269/2017 del 05/07/2017 con il quale è stata modificata l'autorizzazione, integrando l'elenco dei codici dei rifiuti ricevibili nell'impianto e sostituendo l'allegato tecnico;

VISTA la richiesta della ditta del 01/02/2017, assunta al al prot. n. 9486 del 02/02/2017, di rinnovo dell'autorizzazione;

VISTA la nota n. 18228 del 01/03/2017 con la quale questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

VISTO il D.D.P. N. 408/2017 del 27/10/2017 con il quale è stata prorogata l'autorizzazione all'esercizio, fino al 31/11/2018, di cui al D.D.P. n. 172/2014 e smi;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTE le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento n. 293621028 e appendice n. 1 alla stessa, delle Assicurazioni Generali S.p.a., con massimale di copertura pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);

b) appendice n. 9 alla fideiussione assicurativa n. 1980823, del 30/11/2017, rilasciata dalla soc. COFACE

Assicurazioni in adeguamento alla D.G.R.V. 2721/2014, con massimale assicurato pari a € 197.088,00 (centonovantasette milaottantotto/00) e scadenza in data 30/11/2020;

RITENUTO di chiedere alla ditta di recepire il presente provvedimento nella polizza fidejussoria;

VISTA la relazione istruttoria del 07/02/2018 condotta dal competente ufficio dell'U.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche;

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 33/1985, il P.T.A./2009, la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, la Circolare Regionale n. 35 del 04.06.1986, il D.Lgs. 95/92, la L.R. 3/2000 e la DGRV 2721/2014;

VISTI il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e il Regolamento provinciale di organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità, la correttezza dell'azione amministrativa e la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - Di prendere atto e di fare proprio quanto espresso dal Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 8/11/2017, relativamente al parere favorevole per l'impianto di cui all'oggetto.

ART. 2 - Di procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'"impianto di recupero rifiuti" in comune di Colle

Umberto (TV), come da istanza della ditta BREFER S.r.l. ricevuta in data 23/05/2017 (prot. Prov. n.ro 43539 del 23/05/2017), per le considerazioni contenute nelle "conclusioni" del parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale il 8/11/2017, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

ART. 3 - La ditta BREFER S.R.L. (P.I. 01261130262) è autorizzata all'esercizio dell'attività di autodemolizione e recupero rifiuti presso l'impianto sito in via Campardone, 28, in comune di Colle Umberto su un'area censita catastalmente al foglio 14 mappali n. 175, 1012 e 856.

ART. 4 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 3 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

a) autorizzazione all'esercizio dell'attività di autodemolizione e di recupero dei rifiuti alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico - SEZIONE B;

b) autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, delle acque di prima pioggia, provenienti dall'impianto di depurazione, e di seconda pioggia scolmate, con recapito sul suolo tramite subirrigazione, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico - SEZIONE C;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di taglio metallo con fiamma ossipropanica effettuate in ambiente non confinato alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico - SEZIONE D.

ART. 5 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;

b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;

c) SEZIONE C: Scarichi idrici;

d) SEZIONE D: Emissioni in atmosfera.

ART. 6 - Entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta deve produrre polizza fidejussoria o una appendice di recepimento del presente provvedimento, adeguando le date di scadenza e di validità. L'esercizio dell'impianto è subordinato alla presenza di polizze fidejussorie valide.

Sino alla presentazione e accettazione della sopramenzionata polizza fidejussoria, comunque non oltre il 30/11/2018, la ditta deve gestire l'impianto secondo quanto stabilito nel D.D.P. n. 408/2017.

Dalla data di accettazione della polizza fidejussoria di cui sopra il D.D.P. n. 408/2017 di proroga del D.D.P. n. 172/2014 e smi deve intendersi decaduto.

L'impianto deve essere gestito secondo il presente provvedimento.

ART. 7 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 8 - Alla scadenza della vigente certificazione UNI-EN ISO 14.001, la ditta deve trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione copia del rinnovo; in caso di mancato rinnovo, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente, entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

ART. 9 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni qualiquantitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 10 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita 7 nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 11 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 12 - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione.

Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 13 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 14 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Colle Umberto, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V., all'ACI-PRA e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni

**Avvertenza** per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

# Allegato Tecnico

**Oggetto:** Ditta BREFER S.r.l, via Campardone, 28, Colle Umberto.
Autorizzazione all'esercizio di impianto di recupero di rifiuti.
D.Lgs. n. 152/06, L.R. n. 3/00, D.Lgs. n. 209/03, L.R. n. 33/85.

**Atto:** T0B22T

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI....1
Identificazione Ditta....1
Ubicazione Impianto....1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti....2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI....2
Rifiuti Conferibili....2
Quantitativi gestibili....5
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)....6
Altre Prescrizioni....6
SEZIONE C. SCARICHI IDRICI....9
SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA....10
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI....11

## SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

### *Identificazione Ditta*

| | |
|---|---|
| **Ragione Sociale Ditta/Ente** | Brefer S.r.l. |
| **Codice Fiscale e P.IVA** | CF e P.IVA 01261130262 |
| **n. REA** | TV/154830 |
| **Sede Legale** | Comune di Colle Umberto<br>via Campardone n. 28 |
| **Sistema di controllo della qualità:** | □ NO<br>x Certificazione UNI-EN ISO 9.001<br>x Certificazione UNI-EN ISO 14.001<br>□ Certificazione UNI-EN ISO 18.000<br>□ Registrazione EMAS<br>☑ Certificazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento CE n. 333/2011<br>☑ Certificazione ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 715/2013<br>□ Altro _____ |

### *Ubicazione Impianto*

| | |
|---|---|
| **Comune** | Colle Umberto |
| **Indirizzo** | Via Campardone, 28 |
| **Dati Catastali** | Foglio 14<br>Mappali 175, 1012, 856 |
| **Coordinate Geografiche** | 45°55'38.27"N 12°21'57.49"E |
| **Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale** | zona D1 "attività produttive" |
| **Variante Urbanistica** | NO |
| **Superficie** | 13.394 mq complessivi, di cui 745 mq coperti, 12.649 mq pavimentati |

## *Classificazione impianto di gestione dei rifiuti*

| N. Linea | Tipo impianto | Dettaglio Impianto | | Operazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELEZIONE E RECUPERO | RECUPERO SECCHI | Selezione/recupero metalli | R4<br>R13 |
| 2 | SELEZIONE E RECUPERO | SELEZIONE E CERNITA | Selezione-cernita-raggruppamento | R12 |
| | | | | R13 |
| 2 | SELEZIONE E RECUPERO | AUTODEMOLIZIONE | | |
| 3 | STOCCAGGIO | STOCCAGGIO | Messa in Riserva | R13 |

# SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

## *Rifiuti Conferibili*

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; Per ogni CER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

| *CER* | *Descrizione* | *SELEZIONE E RECUPERO* | | *STOCCAGGIO* |
|---|---|---|---|---|
| | | *SELEZIONE CERNITA RAGGRUPPAMENTO vedi punti 3-7-8 R13 -R12* | *RECUPERO SECCHI Selezione/recupero metalli R13-R4* | *Sola messa in riserva R13* |
| 02 01 10 | rifiuti metallici | X | X | X |
| 10 02 10 | scaglie di laminazione | X | X | X |
| 10 02 99 | altri rifiuti non specificati altrimenti<br>***Prescrizione : limitatamente ai rottami metallici e affini.*** | X | X | X |
| 10 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti<br>***Prescrizione : limitatamente ai rifiuti costituiti da colaticci di alluminio provenienti da lavorazioni di pressofusione con alluminio al 99,7%.*** | X | X | X |
| 10 10 99 | rifiuti non specificati altrimenti<br>***Prescrizione : limitatamente ai rifiuti costituiti da fusioni di materiali non ferrosi quali alluminio e sue leghe, rame e sue leghe, conformi rispettivamente al punto 2 Allegato II Reg. UE 333/2011, e al punto 2 Allegato I Reg. UE 715/2013.*** | X | X | X |
| 11 05 01 | zinco solido | X | X | X |
| 12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi | X | X | X |
| 12 01 02 | polveri e particolato di materiali ferrosi | X | X | X |
| 12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi | X | X | X |
| 12 01 04 | polveri e particolato di materiali non ferrosi | X | X | X |
| 12 01 13 | rifiuti di saldatura | X | X | X |

| CER | Descrizione | SELEZIONE E RECUPERO | | STOCCAGGIO |
|---|---|---|---|---|
| | | SELEZIONE CERNITA RAGGRUPPAMENTO vedi punti 3-7-8 R13 -R12 | RECUPERO SECCHI Selezione/recupero metalli R13-R4 | Sola messa in riserva R13 |
| | ***Prescrizione : limitatamente ai rottami metallici da saldatura e taglio alla fiamma.*** | | | |
| 12 01 17 | Materiale abrasivo di scarto, diverso da quelli di cui alla voce 12 01 16 | | | X |
| 12 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti<br>***Prescrizione : limitatamente ai rottami metallici e affini.*** | X | X | X |
| 15 01 01 | imballaggi di carta e cartone | | | X |
| 15 01 02 | Imballaggi in plastica | | | X |
| 15 01 03 | imballaggi in legno | | | X |
| 15 01 04 | imballaggi metallici | X | X | X |
| 15 01 06 | imballaggi in materiali misti | | | X |
| 16 01 03 | pneumatici fuori uso | | | X |
| 16 01 04* | veicoli fuori uso | TRATTAMENTO CONFORME D.LGS 209/2003 | | |
| 16 01 06 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi, né altre componenti pericolose | TRATTAMENTO CONFORME D.LGS 209/2003 | | X |
| 16 01 07 * | filtri dell'olio | | | X |
| 16 01 16 | serbatoi per gas liquido<br>***Prescrizione : limitatamente a serbatoi già bonificati.*** | X | X | X |
| 16 01 17 | metalli ferrosi | X | X | X |
| 16 01 18 | metalli non ferrosi | X | X | X |
| 16 01 19 | plastica | | | X |
| 16 01 22 | componenti non specificati altrimenti<br>***Prescrizione : limitatamente ai motori bonificati di veicoli o parte di veicoli.*** | X | X | X |
| 16 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti<br>***Prescrizione : limitatamente ai cavi e fili dell'impianto elettrico derivanti dalla bonifica degli automezzi.*** | | | X |
| 16 02 13 * | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 | | | X |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13<br>***Prescrizione : limitatamente ad apparecchiature costituite principalmente di parti metalliche costituite da macchinari industriali post consumo, con esclusione*** | X | X | X |

| CER | Descrizione | SELEZIONE E RECUPERO | | STOCCAGGIO |
|---|---|---|---|---|
| | | SELEZIONE CERNITA RAGGRUPPAMENTO vedi punti 3-7-8 R13 -R12 | RECUPERO SECCHI Selezione/recupero metalli R13-R4 | Sola messa in riserva R13 |
| | ***di quelle rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014 e comunque con esclusione di quelle contenenti mercurio e/o pannelli espansi con CFC e/o cinescopi o tubi catodici.*** | | | |
| 16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15<br><br>***Prescrizione : limitatamente ad apparecchiature costituite principalmente di parti metalliche costituite da macchinari industriali post consumo, con esclusione di quelle rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014 e comunque con esclusione di quelle contenenti mercurio e/o pannelli espansi con CFC e/o cinescopi o tubi catodici.*** | X | X | X |
| 16 06 01 * | batterie al piombo | X | | X |
| 16 06 02 * | batterie al nichel-cadmio | X | | X |
| 16 06 03 * | batterie contenenti mercurio | X | | X |
| 16 06 04 | batterie alcaline (tranne 16 06 03) | X | | X |
| 16 06 05 | altre batterie e accumulatori | X | | X |
| 16 06 06 * | elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata | X | | X |
| 16 08 01 | catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) | | | X |
| 16 08 03 | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti | | | X |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone | X | X | X |
| 17 04 02 | alluminio | X | X | X |
| 17 04 03 | piombo | X | X | X |
| 17 04 04 | zinco | X | X | X |
| 17 04 05 | ferro e acciaio | X | X | X |
| 17 04 06 | stagno | X | X | X |
| 17 04 07 | metalli misti | X | X | X |
| 17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | | | X |
| 17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03<br><br>***Prescrizione : limitatamente ai tondini ed a ad altri materiali metallici di armatura contenenti frammenti di*** | | | X |

e delle Finanze
Agenzia Entrate
SEDICI/00
00015453 0000225A WDIEU001
00068038 26/02/2018 12:04:48
4578-00088 F89481F6767A49F9
IDENTIFICATIVO : 01161667560592
0 1 16 166756 059 2

| CER | Descrizione | SELEZIONE E RECUPERO | | STOCCAGGIO |
|---|---|---|---|---|
| | | SELEZIONE CERNITA RAGGRUPPAMENTO vedi punti 3-7-8 R13 -R12 | RECUPERO SECCHI Selezione/recupero metalli R13-R4 | Sola messa in riserva R13 |
| | *calcestruzzo.* | | | |
| 19 01 02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti | X | X | X |
| 19 01 18 | rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17<br>***Prescrizione : limitatamente ai materiali metallici.*** | X | X | X |
| 19 10 01 | rifiuti di ferro e acciaio | X | X | X |
| 19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi | X | X | X |
| 19 12 02 | metalli ferrosi | X | X | X |
| 19 12 03 | metalli non ferrosi | X | X | X |
| 20 01 33 * | batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | X | | X |
| 20 01 34 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | X | | X |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35<br>***Prescrizione : limitatamente alle apparecchiature costituite prevalentemente da parti metalliche con esclusione di quelle contenenti cinescopi o tubi catodici.*** | | | X |
| 20 01 40 | metallo | X | X | X |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti<br>***Prescrizione : limitatamente alle apparecchiature costituite prevalentemente da parti metalliche (es. armadi e scaffalature metalliche, reti da letto ecc.) e non contenenti mercurio e/o pannelli espansi con CFC e/o cinescopi o tubi catodici.*** | X | X | X |

## *Quantitativi gestibili*

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:
   a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti 4.822 t di cui:
      - 4.016 t riconducibili ai seguenti codici CER previsti ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998: 100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 160117, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191002, 191202, 191203, 200140;
      - 156t riconducibili ai seguenti codici CER : 160104*, 160107*, 160213*, 160601*, 160602*, 160603*, 160606*, 200133*;

- 650t di rifiuti non pericolosi riconducibili ai seguenti codici CER : 020110, 101099, 120113, 150101, 150103, 150106, 160103, 160106, 160116, 160118, 160119, 160122, 160199, 160214, 160216, 160604, 160605, 160801, 160803, 170411, 170904, 191001, 200134, 200136, 200307.

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti pericolosi ritirabili : 5.000t;

c) quantitativo annuale massimo di rifiuti non pericolosi ritirabili: 165.000t;

d) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti non pericolosi trattabili presso l'impianto: 600 t.

## *Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)*

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:
   a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti, per medesimo codice anche di diversi produttori, per l'avvio a recupero presso altri impianti;
   b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti, per medesimo codice anche di diversi produttori, funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
   c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
      c.1) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero;
      c.2) operazioni di riduzione volumetrica (pressatura, cesoiatura, ossitaglio) al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il recupero;
      c.3) operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a successivo recupero;
      c.4) raggruppamento-miscelazione in deroga (Art. 187 comma 2 del D.Lgs 152/06)
   d) operazione di recupero dei metalli (R4) costituita da fasi successive di riduzione volumetrica, vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate;
   e) autodemolizione di veicoli fuori uso.
4. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998;
5. Il recupero dei rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 333/2011; il recupero dei rifiuti di rame e leghe di rame deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 715/2013;
6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 4, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
   a) i prodotti ferrosi e i prodotti non ferrosi costituiti da alluminio devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n. 333/2011;
   b) i prodotti non ferrosi ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le specifiche di cui ai punti 3.2.3c e 3.2.4c dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
   c) i prodotti costituiti da rame e leghe di rame, devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE

n. 715/2013.

## *Altre Prescrizioni*

7. Per i rifiuti con CER 160602*, 160603*, 160604, 160605, 160606*, 200134 l'operazione R12 è limitata allo sconfezionamento.
8. Per i rifiuti ascritti ai CER 160601* e 200133*, è consentita solo l'operazione R 12 di sconfezionamento e/o di raggruppamento-miscelazione in deroga (Art. 187 comma 2 del D.Lgs 152/06) alle seguenti condizioni:

   **8.1** tra rifiuti aventi stesso codice e HP diversi vanno attribuiti la somma degli HP;

   **8.2** nel raggruppamento tra i rifiuti ascritti ai CER 160601* e 200133* può essere attribuito il codice CER 160601* a condizione che venga garantita la tracciabilità di ogni singola partita.
9. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
   a) la classificazione di non pericolosità, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006, dei rifiuti identificati mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, deve essere supportata da analisi che dimostrino la non pericolosità, o, in alternativa, da scheda tecnica che certifichi l'assenza di sostanze pericolose; sia l'analisi che la scheda tecnica devono essere predisposte sulla base delle seguenti informazioni:
      - provenienza: ciclo produttivo,
      - materie prime impiegate,
      - eventuali esiti di autocontrollo,
      - informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
   b) il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
   c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
   d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
   e) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
10. Fermo restando quanto previsto dal Reg. CE 333/2011 e 715/2013, la certificazione analitica e/o le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto sono da intendersi valide esclusivamente per il lotto a cui si riferiscono e devono essere tracciate mediante adeguata procedura gestionale.
11. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
    a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza, e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
    b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate

opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

12. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
   - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
   - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento (R12-R4);
   - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
   - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
   - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;

b) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire secondo il lay-out illustrato nella planimetria trasmessa con nota del 02/12/2013, assunta al prot. n. 128987 del 03/12/2013;

c) l'altezza massima dei cumuli lungo la recinzione Ovest e Sud Ovest non deve superare i 10 metri, mentre l'altezza massima nel resto dell'impianto non deve superare i 5 metri; lo stoccaggio deve avvenire in condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli;

d) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo DECISIONE UE 18 DICEMBRE 2014 N.955, mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER corrispondente;

e) devono essere mantenute fisicamente separate le aree destinate al deposito di rifiuti dalle aree adibite ad attività di selezione-cernita;

f) la pavimentazione deve essere mantenuta integra in modo da garantire la impermeabilità e le idonee pendenze necessarie per il corretto collettamento delle acque di dilavamento;

g) le apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose devono essere depositate in idonei contenitori al coperto;

h) la ditta è tenuta ad effettuare i servizi previsti dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006;

i) la presa in carico dei veicoli da demolire deve essere annotata sull'apposito registro di cui al D.Lgs. 285/92 vidimato dalla Questura competente;

j) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, il rispetto dei limiti delle classificazioni acustiche comunali, e garantita una costante pulizia dell'area;

k) la gestione dei rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono deve avvenire in modo tale da evitarne la dispersione nell'atmosfera e comunque conformemente alle disposizioni della L. 549/93 e relativi regolamenti applicativi;

l) lo stoccaggio di carburanti allo stato liquido deve avvenire in taniche metalliche aventi una capacità non superiore a 25 l ed il quantitativo complessivo non deve eccedere i 500 l; dette taniche devono essere depositate in apposito box realizzato in materiale incombustibile protetto dai raggi solari, dotato di aerazione permanente e di bacino di contenimento;

m) l'impianto deve essere dotato almeno di 1 estintore a schiuma da 50 l carrellato e posto in prossimità dell'area di stoccaggio carburanti;

n) i veicoli stoccati devono essere privi di carburante con batteria non collegata;

o) il ritiro di veicoli alimentati a gas può avvenire subordinatamente all'acquisizione di idonea

e delle Finanze
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00015453 0000225A W0IEU0D1
00068037 26/02/2018 12:04:43
4578-00088 82268EB4FB6D21C9
IDENTIFICATIVO : 01161667560604
0 1 16 166756 060 4

apparecchiatura per la bonifica dei serbatoi mediante spiazzamento positivo del gas con comunicazione preventiva a questa Amministrazione;

p) lo stoccaggio degli pneumatici e dei rifiuti plastici deve avvenire in cassoni scarrabili che devono essere mantenuti coperti tranne che per le operazioni di carico e scarico e/o posti sotto apposita tettoia aperta sui quattro lati;

q) i rifiuti che possono dare reazione esotermica a contatto con acqua devono essere stoccati al coperto o in cassoni chiusi;

r) la ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di idonei materiali atti all'assorbimento e neutralizzazione di fluidi e liquidi come previsto dal D.M. n. 20 del 24/01/2011 "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori".

s) la ditta deve operare nel rispetto di quant'altro previsto dal D.Lgs. n. 209/03 che si intende integralmente richiamato.

t) il conferimento nell'impianto di rifiuti classificati con codice generico 99 (rifiuti non specificati altrimenti) è limitato a rifiuti costituiti prevalentemente da metalli ed è subordinato all'annotazione sul registro di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, alla voce annotazioni, delle caratteristiche merceologiche.

u) la messa in riserva di rifiuti eventualmente pulverulenti deve avvenire esclusivamente in contenitori e il travaso può essere effettuato esclusivamente da contenitore a contenitore, evitando dispersioni di polveri e liquidi;

v) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dagli artt. 107 e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D.Lgs. n. 100/11;

w) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani.

x) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, alla sua uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come materia o prodotto;

y) la ditta deve gestire l'impianto secondo le modalità operative dettate dall'Allegato II al D.Lgs. n. 188/2008, relativamente alle operazioni di stoccaggio e movimentazione delle batterie e degli accumulatori;

13. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

14. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente;

## SEZIONE C. SCARICHI IDRICI

15. Gli scarichi delle acque provenienti dall'impianto di depurazione annesso allo stabilimento, con recapito sul suolo, tramite sub-irrigazione, deve essere gestito alle seguenti condizioni :

a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006;
c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità delle acque meteoriche in uscita dall'impianto di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza:
- semestrale sulla linea di trattamento della prima pioggia, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, zinco, alluminio, rame, piombo, tensioattivi totali e idrocarburi totali;
- annuale sulla linea di trattamento della seconda pioggia, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro e idrocarburi totali;
- annuale sul pozzetto finale prima del recapito delle acque meteoriche sul suolo, deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta.
Per la determinazione del parametro "Idrocarburi totali" deve essere impiegata la metodica indicata di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C.
I referti d'analisi devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità di controllo;
gli scarichi devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e comunque idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

14. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione vanno effettuate regolarmente e a impianto inattivo. In particolare le vasche di dissabbiatura/decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

15. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, derivanti dal dilavamento delle superfici scoperte pavimentate e dalle coperture, nell'impianto di depurazione e nella rete di dispersione di sub - irrigazioni reflui diversi da quelli previsti dalla domanda.

16. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.

17. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

18. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione della aree impermeabilizzate, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

19. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

## SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA

20. Le emissioni generate dalle operazioni di riduzione volumetrica con ossitaglio sono confrontabili con quelle rilasciate dalle attività di saldatura "*in deroga*" di cui al punto *hh*) dell'Allegato IV, Parte II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
Per tali emissioni si prescrive l'adozione di particolari cautele con l'utilizzo di dispositivi mobili dotati di idonei sistemi di filtrazione e rilascio dell'aria depurata in ambiente.
Le operazioni di ossitaglio vanno condotte nel rispetto delle specifiche prescrizioni del documento di

valutazione dei rischi ambientali della ditta, redatto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Devono inoltre essere fissate e rispettate le procedure per la manutenzione periodica degli aspiratori carrellati con filtri a celle per la captazione e l'abbattimento delle emissioni generate, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto mobile.

15/04/2018

IL DIRIGENTE
Dott. Simone Busoni

## RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite dalla DECISIONE UE 18 DICEMBRE 2014 N.955 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici CER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

**Avvertenza** per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

# PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

Prot. N°2018/0022475 Treviso, 13/03/2018

Pratica. N° **2017/222**
Resp. Procedimento: **Alberto Tagliapietra (0422 656779)**
Resp. Istruttoria: **Zeno Vincenzi (0422 656785)**

inviato tramite P.E.C.
brefer@pec.it

Spett. Ditta BREFER S.R.L.
Via Campardone, 28
31014 COLLE UMBERTO (TV)

**OGGETTO: Ditta BREFER S.R.L. Colle Umberto. Scadenza autorizzazione n. 89/2018 del 20/02/2018**

In riferimento alla nota del 2/03/2018, assunta al prot. n. 19347 del 02/03/2018, relativa alla richiesta di scadenza dell'autorizzazione n. 89/2018 del 20/02/2018 a riguardo si comunica che ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 le autorizzazioni vengono concesse per 10 anni, salvo diverse indicazioni nell'atto.

Pertanto non avendo diversamente indicato l'autorizzazione citata scadrà il 20/02/2028.

Distinti saluti.

Il Responsabile U.O.
Gestione Rifiuti e Bonifiche
Dott. Alberto Tagliapietra

**Avvertenza** per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 590086
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
www.provincia.treviso.it P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it